PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE N. 19 del 2 maggio 2016

OGGETTO	Definizione della controversia XXXX contro Italiacom XX

Pres. **Ass.**

Presidente: Maria Gabriella Mecucci

Membro: Maria Mazzoli

Membro: Stefania Severi

Presidente: Maria Gabriella Mecucci

Estensore: Beatrice Cairoli

Il Verbalizzante: Monica Cappelli

Definizione della controversia XXXX contro Italiacom XX

(GU14 N. XX/2014)

IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA

nella riunione del 2 maggio 2016,

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante "*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*" e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3*";

VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell'Umbria n. 7 dell'11 giugno 2015, concernente l'approvazione del "*Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*", di cui all'articolo 9 della l.r. n. 28/2015;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*"(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/CONS recante "*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di*

telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS recante "*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995 n.481*" (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata del 24 giugno 2014 con la quale la XXXX, corrente in XXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Italiacom XX;

VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTI gli atti del presente procedimento;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Consigliere Delegato;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione all'utenza fissa XXXX, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) nell'ottobre 2013 stipulava un contratto con Italiacom XX per la linea fissa voce e ADSL;

b) pagava la somma di 393,16 euro, relativa a detti servizi ed ad un tablet;

c) poiché, dopo 60 giorni, né la linea era stata attivata né erano stati consegnati il tablet ed il modem, contattava l'operatore il quale rispondeva che per l'attivazione sarebbe dovuto trascorrere ancora un altro mese e che il tablet non sarebbe stato consegnato in quanto la relativa promozione era scaduta;

d) a questo punto, comunicava la disdetta del contratto;

e) nel mese di gennaio 2014 le veniva recapitata una fattura dell'importo di euro 50,02.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

I) la cessazione del contratto, della fatturazione e lo storno della posizione debitoria;

II) il rimborso di quanto pagato,

II) indennizzo per mancata attivazione della linea voce e ADSL.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, con mail del 27 giugno 2014, ha trasmesso la sentenza dichiarativa del fallimento della società, ai fini della declaratoria di improcedibilità.

3. Risultanze istruttorie e motivi della decisione

Dall'esame delle visure camerali relative alla società Italiacom XX, risulta che la stessa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo (sentenza n. XX/2014 del 6 giugno 2014).

Ciò premesso, argomentando anche alla luce del par. III.5.1 delle Linee Guida, si ritiene applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'articolo 43, comma 3 l. fall., il quale stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo".

Da quanto precede, consegue l'interruzione del procedimento instaurato dall'istante contro la società Italiacom XX, dichiarata fallita.

Udita la relazione,

DELIBERA

per i motivi sopra espressi, l'interruzione del procedimento relativo all'istanza presentata da XXXX, corrente in XXX, in data 24 giugno 2014, contro la società Italiacom XX.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica dello medesimo.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del CO.RE.COM e dell'Autorità (www.agcom.it).

IL RELATORE

per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente
(Dr.ssa Rosalba Iannucci)